

# Autocertificazione

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere ai cittadini i certificati, bensì dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare gli elementi necessari. Per i soggetti privati (banche, assicurazioni etc.) l'autocertificazione non è un obbligo ma una facoltà.

Ogni cittadino maggiorenne ha la possibilità, quindi, di autocertificarsi, vale a dire di rivolgersi agli uffici della Pubblica Amministrazione ed ai gestori ed esercenti di pubblici servizi (ENEL, Telecom, ecc.) dichiarando, egli stesso, quanto avrebbe dovuto apparire sui certificati o sugli atti rilasciati da uffici pubblici. La legge consente, infatti, di sostituire ai certificati, proprie dichiarazioni su stati, fatti e qualità personali, nonchè di presentare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

I cittadini dell'Unione Europea e i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzarla solo per dati e fatti attestabili dalla pubblica amministrazione in Italia. Le dichiarazioni di chi si trova in una condizione di temporaneo impedimento per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi fa la dichiarazione.

Sono Amministrazioni Pubbliche: tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni Educative; le Aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni; le Province; i Comuni; le Comunità Montane e loro Consorzi ed Associazioni; le Istituzioni universitarie; gli Istituti Autonomi Case Popolari; le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e loro Associazioni; tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

## Le dichiarazioni che si possono autocertificare:

- residenza
- cittadinanza
- nascita
- nascita del figlio
- matrimonio
- morte
- stato di famiglia
- godimento dei diritti politici
- stato civile
- esistenza in vita
- posizione militare
- iscrizione in albi o elenchi tenute dalle pubbliche amministrazioni.

## Stati fatti e qualità personali

- a. titoli di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica.
- b. Situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi e ammontare corrisposto, possesso numero codice fiscale, partita IVA ed altri dati presenti nell'anagrafe tributaria e inerenti l'interessato.

- c. Stato di disoccupazione, qualità e categorie di pensione, qualità di studente o di casalinga.
- d. Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore curatore e simili.
- e. Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo.
- f. Di non aver riportato condanne penali.
- g. Qualità di vivenza a carico
- h. Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato Civile.

**I moduli per l'autocertificazione possono essere ritirati presso le sedi anagrafiche o scaricati da questo sito internet.**

**L'autocertificazione non è utilizzabile:**

- nei rapporti fra privati o con l'Autorità Giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali;
- per certificati medici, sanitari, veterinari di origine; di conformità all'UE; marchi; brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore;
- manifestazioni di volontà (impegni, accettazioni, rinunce, procure) e deleghe configuranti una procura.

**Dichiarazioni sostitutive di certificazioni**

- resa dall'interessato

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

- resa dal genitore o dal tutore

(Artt. 5 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )

- resa nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo

(Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

- resa da chi non sa o non può firmare

(Artt. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)